

GUIDA PRATICA

concernente gli obblighi di comunicazione preliminare

- per l'apertura di una **presenza fisica all'estero**
- da parte delle **banche** e dei **commercianti di valori mobiliari**

Edizione del 6 aprile 2011

Scopo

L'obiettivo della presente guida pratica è ragguagliare gli istituti soggetti alla Legge sulle banche (LBCR; RS 952.0) e/o alla Legge sulle borse (LBVM; RS 954.1) in merito alle aspettative dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) relative alle informazioni che devono esserle trasmesse nel quadro dell'apertura di una presenza fisica all'estero (art. 3 cpv. 7 LBCR, art. 6b dell'Ordinanza sulle banche [OBCR; RS 952.02] e art. 18 cpv. 5 dell'Ordinanza sulle borse [OBVM; RS 954.11]).

Il presente documento, che non ha alcuna pretesa legale, indica le informazioni e i documenti che sono generalmente richiesti a tale riguardo. A prescindere dalle indicazioni ivi contenute, l'istituto ha la possibilità di fornire informazioni supplementari e la FINMA può esigere altri documenti e informazioni.

I. Basi degli obblighi di comunicazione

Le informazioni da presentare alla FINMA conformemente agli art. 6b OBCR e 18 cpv. 5 OBVM le consentono di assicurarsi che gli istituti sottoposti alla sua vigilanza che intendono essere presenti all'estero dispongano di un'organizzazione adeguata e di una solidità finanziaria sufficiente per intraprendere tale tipo di attività. Questi requisiti derivano, in particolare, dalla sana gestione dei rischi di cui all'art. 9 cpv. 2 OBCR e all'art. 19 cpv. 3 OBVM. Dette informazioni consentono alla FINMA di valutare la nuova attività anche dal punto di vista della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 3d e segg. LBCR e quindi di poter rispondere a eventuali domande da parte delle autorità di vigilanza locali coinvolte nella prospettata attività.

II. Campo di applicazione

Tutti gli istituti soggetti alla LBCR e/o alla LBVM sottostanno all'obbligo di comunicazione nel momento in cui intendono costituire una presenza fisica all'estero (segnatamente con una filiale, una succursale, un ufficio di rappresentanza o un'agenzia), ma anche se prevedono di acquisire partecipazioni in una società estera attiva nel settore finanziario.

I gruppi finanziari per i quali la FINMA è incaricata di svolgere una vigilanza consolidata sono tenuti a comunicare anche ogni acquisizione di partecipazioni da parte di un istituto compreso nel perimetro di consolidamento.

III. Informazioni da trasmettere

In linea generale devono essere trasmessi alla FINMA i seguenti documenti e/o informazioni:

- 1. Piano di attività che descriva in particolare il genere di attività previste e la struttura organizzativa** (art. 6b lett. a OBCR, art. 18 cpv. 5 lett. a OBVM)
 - 1.1 Indicazioni inerenti alla forma giuridica prescelta (filiale, succursale, ufficio di rappresentanza) e alla struttura di partecipazione. Se si tratta di partecipazioni in una società esistente, informazioni sulla struttura dei rapporti di partecipazione della società e sugli altri azionisti.
 - 1.2 Indicazioni inerenti al genere di attività previste: descrizione delle attività previste (piano imprenditoriale e piano di attività), tipologia della clientela, organizzazione allestita in seno all'istituto (segnatamente per quanto riguarda la gestione dei rischi e la funzione *compliance* locali). Se si tratta della casa madre, indicazioni sulla strategia di rendicontazione adottata, sulla sorveglianza delle attività all'estero, sulla gestione dei rischi e sulla funzione *compliance* attuate.
- 2. Indirizzo dell'ufficio all'estero** (art. 6b cpv. 1 lett. b OBCR, art. 18 cpv. 5 lett. b OBVM)
- 3. Nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione** (art. 6b cpv. 1 lett. c OBCR, art. 18 cpv. 5 lett. c OBVM)
 - 3.1 Indicazioni relative alla composizione degli organi incaricati dell'amministrazione (consiglio di amministrazione) e della gestione (direzione). Informazioni su eventuali altre funzioni che queste persone esercitano presso altre società del gruppo.
 - 3.2 Indicazioni relative a eventuali licenze a titolo personale necessarie ai sensi della legislazione locale.
- 4. Società di audit** (art. 6b cpv. 1 lett. d OBCR, art. 18 cpv. 5 lett. d OBVM)
 - 4.1 Indicazioni sulla società di audit incaricata (medesima società di audit ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari [OA-FINMA; RS 956.161]).

- 5. Autorità di vigilanza del paese ospitante** (art. 6b cpv. 1 lett. e OBCR, art. 18 cpv. 5 lett. e OBVM)
- 5.1 Indicazioni relative all'autorità di vigilanza locale e al tipo di licenza concessa in relazione alle attività previste. Informazioni su eventuali restrizioni imposte dall'autorità di vigilanza locale. Indicazioni relative alla possibilità di esportare oltre confine la licenza concessa (per es. passaporto europeo).

IV. Presa di posizione della società di audit

La comunicazione preliminare dovrà essere corredata di una presa di posizione della società di audit dell'istituto interessato. Questa dovrà segnatamente pronunciarsi in merito all'adeguatezza dell'analisi dei rischi relativi all'attività che sarà svolta all'estero e alla considerazione di questi ultimi nella gestione del rischio globale dell'istituto.

V. Modifica dell'attività

Conformemente all'art. 6b cpv. 2 OBCR devono essere comunicati alla FINMA anche la cessazione o qualsivoglia modifica sostanziale dell'attività all'estero così come qualsiasi cambiamento relativo alla società di audit o all'autorità di vigilanza. Per quello che riguarda il contenuto delle informazioni da trasmettere, si rimanda al punto 3 del presente documento.

VI. A chi rivolgersi in caso di domande

- Alla propria persona di contatto all'interno della sezione «Autorizzazioni» della divisione «Banche»
- authorization@finma.ch o tel. +41 31 327 93 40